



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ART.1

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale)

1. Ferma restando la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di procedere al riassetto, anche in ottica di semplificazione, della disciplina vigente in materia di ordinamento e funzioni di polizia locale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione della nozione di polizia locale ed elencazione delle diverse tipologie di funzioni e compiti che in essa rientrano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione;
- b) disciplina, nel rispetto della potestà legislativa regionale, delle ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni di polizia locale nei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti;



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- c) disciplina in materia di adozione dei regolamenti di servizio di polizia locale, anche per quanto concerne l'informazione nei riguardi dei diversi livelli di Governo;
- d) disciplina di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera; definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, che possono comprendere la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali, e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima la competenza del prefetto e stabilendo che essa non può essere conferita o, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita nelle ipotesi di mancato godimento dei diritti civili e politici, di condanna a pena detentiva anche non definitiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità, di sottoposizione a misure di prevenzione, di espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, di destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione e, comunque, qualora emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale;
- e) previsione dei casi in cui è possibile l'impiego del personale in distacco o comando presso altro ente locale o altra amministrazione, esclusivamente se rientrante nelle funzioni di polizia locale; mobilità esterna su richiesta del soggetto interessato e previa nulla osta delle amministrazioni interessate; previsione dell'adozione di un codice di comportamento;
- f) disciplina delle funzioni di comandante del Corpo di polizia municipale e dei requisiti di accesso alle stesse, nel rispetto: dei criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di una comprovata professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- carriera dirigenziale pubblica; della esclusività dell'incarico e del conferimento a tempo determinato dello stesso; della responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
- g) disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del Comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale sia dirigenziale che non dirigenziale; riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - h) previsione che la contrattazione integrativa sia basata su una quota di salario accessorio, definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione;
 - i) disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; riconoscimento di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti;
 - j) previsione, nei procedimenti di responsabilità civile o penale a carico degli appartenenti alla polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, dell'applicazione del principio contenuto nell'articolo 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152, con attribuzione agli enti locali del pagamento delle spese legali;



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- k) previsione che il regolamento di servizio di cui al comma 1, lettera c), stabilisca tra l'altro, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legislazione regionale:
1. dotazione organica del personale secondo principi di economicità e funzionalità, in rapporto a specifici indicatori concernenti la morfologia del territorio, il numero e il flusso della popolazione nonché i tassi di incidenza degli illeciti più significativi per la sicurezza locale;
 2. organizzazione del corpo o servizio, modalità di esecuzione delle attività e degli incarichi, norme di comportamento e tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;
 3. dispositivi di tutela dell'incolumità individuandoli tra: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione;
 4. casi in cui possono essere effettuate operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati; missioni esterne per le finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni, in ausilio di altre polizie locali in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa la stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e la comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- l) disciplina, fermo restando l'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, delle forme di collaborazione con le Forze di polizia, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità delle spese da parte dell'ente locale, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso e di garanzia della sicurezza informatica;
- m) previsione dell'accesso gratuito, per fini istituzionali, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e quelle ad impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa; disciplina relativa all'addestramento, all'uso, al porto senza licenza per ragioni di servizio anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento; dei casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi;
- o) disciplina dei veicoli in dotazione prevedendo il rilascio esentasse, di speciali targhe di immatricolazione identificative dell'appartenenza alla polizia locale e l'obbligatorietà della patente di servizio da conseguire nell'ambito dell'attività formativa svolta dalle Regioni e, fino allo svolgimento dei relativi corsi, l'abilitazione alla guida dell'auto di servizio è rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, previa stipula di una convenzione onerosa con lo stesso;

2. Le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. h), e quarto



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

comma, della Costituzione, al fine di attuare un efficace coordinamento tra gli enti locali e di assicurare il rispetto di livelli qualitativi essenziali del servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale, disciplinano:

- a) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;
- b) l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi operanti nel territorio di loro pertinenza, inclusa la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;
- c) la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni, affinché essa sia svolta assicurando l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio, tenendo conto della contiguità e specificità territoriale e del bacino demografico di riferimento;
- d) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, lettera n);
- e) le caratteristiche, delle uniformi e dei segni distintivi, tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi e i segni distintivi delle Forze di polizia statale e delle Forze armate. Sulle stesse deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;
- f) la collaborazione della regione e dei corpi di polizia locale con altri enti e privati;
- g) il finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana;



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- h) limitatamente alle regioni a statuto speciale, i criteri e i modi di istituzione dei corpi di polizia locale da parte degli enti locali.

ART. 2

(Procedimento per l'esercizio delle delega)

1. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 e secondo la procedura di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

ART. 3

(Clausola di neutralità finanziaria e ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dai decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella presente legge è corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. L'intervento normativo appare necessario attesa l'esigenza di adeguare le disposizioni concernenti le funzioni e l'ordinamento del suddetto personale - ancor oggi disciplinati dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 - ai mutati contesti delle nuove *governance* sulle politiche per la sicurezza delineatesi nel corso dell'ultimo decennio, sul presupposto del pluralismo istituzionale fra i diversi livelli di governo, e della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra i vari attori pubblici del sistema, nel rispetto e nei limiti delle rispettive competenze.

La proposta di legge risponde alla necessità di rendere ancor più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione funzionale che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato anche le polizie locali, attraverso un intervento che ne ridefinisca organicamente le funzioni e l'ordinamento.

L'intervento si colloca nell'alveo del perimetro costituzionale delineato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione concernenti la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale, ai sensi della lettera *h*), del secondo comma, del citato articolo 117 ed in materia di funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi della successiva lettera *p*), nelle quali è compresa la funzione di polizia locale; la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi del quarto comma, del citato articolo 117; la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie, ai sensi dell'articolo 118, terzo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

comma, della Carta costituzionale. In tal senso, il comma 1, dell'articolo 1, del disegno di legge in esame fa salva la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica confermando, in tal modo, il quadro normativo di riferimento nell'ambito del quale la presente delega va ad inserirsi. L'**articolo 1, comma 1**, specifica i principi e criteri direttivi sulla base dei quali la delega legislativa dovrà essere esercitata. Essi concernono: la definizione della nozione di polizia locale con l'elencazione delle diverse tipologie di funzioni e compiti che in essa rientrano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione (lettera *a*)); la disciplina delle ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni di polizia locale nei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia (lettera *b*)) nonché quella di adozione dei regolamenti di servizio di polizia locale, anche per quanto concerne l'informazione nei riguardi dei diversi livelli di Governo (lettera *c*)); la disciplina di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera anche con riferimento alle qualifiche articolate in ruoli distinti, che possono comprendere la qualità di agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima la competenza del prefetto e stabilendo che essa non può essere conferita o, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, nelle ipotesi di mancato godimento dei diritti civili e politici, di condanna a pena detentiva anche non definitiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità, di sottoposizione a misure di prevenzione, di espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, di destituzione o licenziamento per giusta causa



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione e, comunque, qualora emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale (lettera *d*)); la previsione dei casi di distacco o comando, la mobilità esterna (lettera *e*)); la disciplina delle funzioni di comandante del Corpo di polizia municipale e dei requisiti di accesso alle stesse, secondo una procedura pubblica di selezione che tenga conto di una comprovata professionalità ed esperienza, del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica nonché della esclusività dell'incarico conferimento a tempo determinato e della responsabilità del Comandante del Corpo verso i vertici dei diversi livelli di Governo dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale (lettera *f*)); la disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del Comparto funzioni locali, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale sia dirigenziale che non dirigenziale e il riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale (lettera *g*)); la previsione che la contrattazione integrativa sia basata su una quota di salario accessorio, definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione (lettera *h*)); disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica, riconoscimento di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti (lettera *i*)); previsione, nei procedimenti di responsabilità civile o penale a carico degli appartenenti alla polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, dell'applicazione del principio contenuto



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nell'articolo 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152, con attribuzione agli enti locali del pagamento delle spese legali (lettera *j*)). La lettera *k*) prevede, infine, che il regolamento di servizio della polizia locale di cui al comma 1, lettera *c*), stabilisca tra l'altro, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legislazione regionale, la dotazione organica del personale secondo i principi di economicità e funzionalità e in rapporto a specifici indicatori concernenti l'assetto del territorio, la densità della popolazione nonché i tassi di incidenza degli illeciti più significativi per la sicurezza locale (**numero 1**); l'organizzazione del corpo o del servizio, le modalità di esecuzione delle attività e degli incarichi anche con riferimento a quelli da svolgere in uniforme o in abiti civili (**numero 2**); i dispositivi di tutela dell'incolumità, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione (**numero 3**); casi in cui possono essere effettuate: operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati; missioni esterne per le finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni, in ausilio di altre polizie locali in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e la comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni (**numero 4**). La **lettera l**), in coerenza e fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128 - che prevede che il Ministro dell'interno impartisce le direttive per la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio, cui concorre anche la polizia locale - dispone che il decreto attuativo disciplini le forme di collaborazione con le Forze di polizia anche attraverso il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nonché le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità delle spese da parte dell'ente locale, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso e di garanzia della sicurezza informatica. Con la successiva **lettera m)** viene stabilito il principio dell'accesso gratuito, per fini istituzionali, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e con la **lettera n)** si fissano i criteri per intervenire sulla disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuandolo tra le armi comuni da sparo, quelle ad impulsi elettrici, nonché gli strumenti di autodifesa; prevedendo anche la disciplina dell'addestramento, dell'uso, del porto senza licenza per ragioni di servizio anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; della tenuta e della custodia dell'armamento; di casi di revoca o di sospensione dell'affidamento. La **lettera o)** dispone che il decreto legislativo preveda, per i veicoli in dotazione: il rilascio esentasse di speciali targhe di immatricolazione identificative dell'appartenenza alla polizia locale; l'obbligatorietà della patente di servizio da conseguire nell'ambito dell'attività formativa svolta dalle Regioni prevedendo che, fino allo svolgimento dei relativi corsi, l'abilitazione alla guida dell'auto di servizio è rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, previa stipula di una convenzione onerosa con lo stesso.

L'**articolo 1, comma 2**, specifica, al fine di attuare un efficace coordinamento tra gli enti locali e di assicurare il rispetto di livelli qualitativi essenziali del servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale, che le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa ad esse attribuita in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, e quarto comma, della Costituzione, disciplinano: le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione, che non può comunque essere inferiore a quindici



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

operatori, escluso il comandante; l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi inclusa la formazione e l'aggiornamento professionale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale; la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni, tenendo conto della contiguità e specificità territoriale e del bacino demografico di riferimento; le caratteristiche dei mezzi, degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, fatta salva la disciplina dell'armamento; le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi al fine di escludere ogni stretta somiglianza con quelli delle Forze di polizia statale e delle Forze armate; la collaborazione della regione e dei corpi di polizia locale con altri enti e privati; il finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana; l'individuazione dei criteri e i modi di istituzione dei corpi di polizia locale da parte degli enti locali nell'ambito delle regioni a statuto speciale.

L'**articolo 2** disciplina, con il **comma 1**, il procedimento di adozione del decreto legislativo delegato, prevedendo che esso sia adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto all'articolo 1,



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Il **comma 2** dispone poi che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto delegato, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 e secondo la procedura di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'**articolo 3** reca la clausola di neutralità finanziaria prevedendo che dalla attuazione della presente legge di delega e dai successivi decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

L'**articolo 3** reca le disposizioni finanziarie concernenti il provvedimento. In particolare, il primo periodo prevede che dalla attuazione della presente legge di delega e dai successivi decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, il secondo periodo dispone che il decreto legislativo di attuazione della delega sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si prevede, altresì, che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie